



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI	2
3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI.....	3
3.1. Soggetti ammessi.....	3
3.2. Modalità di iscrizione.....	3
3.3. Gestione delle istanze di iscrizione da parte di SIAS SPA	6
3.4. Effetti dell'iscrizione	7
3.5. Obbligo di aggiornamento dati.....	8
4. DECADENZA DELL'ISCRIZIONE DALL'ALBO FORNITORI.....	8
5. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE.....	8
5.1. Sospensione.....	8
5.2. Cancellazione.....	9
5.3. Diritto di sospensione e cancellazione	10
6. GESTIONE E TUTELA DEI DATI DEI FORNITORI	11
7. GARANZIE E MANLEVA	11
8. FORO COMPETENTE	12



1. PREMESSA

L'Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. SpA (di seguito SIAS SPA) si è dotata delle nuove tecnologie di e-procurement, attraverso la realizzazione di una piattaforma tecnologica e l'istituzione dell'Albo Fornitori secondo modalità che consentono la razionalizzazione e la riduzione dei costi operativi, nonché l'efficienza dei processi di scelta dei contraenti.

Le norme del presente documento sono efficaci dal momento di entrata in funzione dei nuovi sistemi, fatto salvo un congruo periodo di transizione fino al 29 febbraio 2016, al termine del quale acquisiranno carattere di esclusività.

2. ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI

SIAS SPA ha istituito un Albo Fornitori al quale gli operatori economici interessati possono iscriversi, con le modalità descritte sul sito <https://monzanel.bravosolution.com> (di seguito anche il "Portale").

All'istituzione dell'Albo Fornitori è data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale ed altri mezzi informativi, circa le modalità di iscrizione.

L'iscrizione all'Albo Fornitori ha durata triennale a partire dalla data di pubblicazione di avvio dell'Albo Fornitori fatta sul Portale. È fatta salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione.

SIAS di norma, qualora possa espletare procedimenti di scelta del contraente in economia, ai sensi dell'art. 125 del Codice dei Contratti, seleziona i concorrenti tra gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori, nella specifica o nelle specifiche categorie d'interesse.

Rimane pertanto la facoltà di SIAS di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori qualora ricorrano particolari circostanze per le quali l'accesso agli Elenchi ufficiali diventerebbe inefficace, antieconomico e tecnicamente non rispondente alle finalità perseguite dall'oggetto contrattuale. A titolo esemplificativo e non completamente esaustivo:

- a. quando si tratti di appalti che, per loro peculiarità e specificità tecnica o qualitativa o tecnologica o per il grado di dotazione strumentale e/o organizzativa richiesta, pur rientranti genericamente nella definizione della categoria contemplata, possano rendere inutile o addirittura dannoso per la stazione appaltante il ricorso all'Albo Fornitori;
- b. quando si tratti di appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle presenti in Albo Fornitori.

Resta ferma la facoltà di SIAS di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze od esigenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici qualificati, invitando o interpellando anche altri operatori economici ritenuti idonei, i quali dovranno iscriversi al Portale.



I soggetti richiedenti, qualora qualificati, non acquisiscono con l'iscrizione alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate da SIAS in quanto l'iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza.

L'invito alle procedure dei fornitori qualificati in Albo verrà svolto a discrezione di SIAS nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e di tendenziale rotazione, salve motivate esigenze.

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

3.1. Soggetti ammessi

Sono ammessi alla presentazione dell'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice dei Contratti, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate dal presente regolamento, e precisamente:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25.06.1909 n° 422 e s.m.i. ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 08.08.1985 n° 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizione dell'art. 36 del Codice dei Contratti.

In caso di operatore plurisoggettivo, la capogruppo, in qualità di mandataria, dovrà operativamente procedere alle attività propedeutiche all'abilitazione al Portale e alla conseguente compilazione delle informazioni richieste in via telematica per l'iscrizione dell'operatore all'Albo Fornitori.

3.2. Modalità di iscrizione

Tutti gli operatori economici interessati hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori per la tipologia di lavori, forniture di beni e/o servizi per le quali posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed economico.

Il presente documento definisce le regole e i meccanismi per ottenere l'iscrizione all'Albo.

L'Albo Fornitori è articolato in 3 sezioni:

- forniture
- servizi
- lavori

Ogni sezione è suddivisa in categorie merceologiche di specializzazione principali e, in alcuni casi, in categorie secondarie o sottocategorie, accessibili mediante la funzione disponibile in Piattaforma. Le stesse,



nell'arco di vigenza dell' Albo Fornitori, possono essere integrate e/o articolate in ulteriori sottocategorie, in base ad esigenze gestionali o di mercato riscontrabili da SIAS.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di lavori, servizi e forniture di beni. Per l'intero elenco delle categorie merceologiche di specializzazione e delle connesse sottocategorie si rimanda al documento "Albero delle categorie merceologiche" pubblicato sul Portale.

I soggetti interessati all'iscrizione all'Albo fornitori devono presentare la propria candidatura collegandosi via internet al Portale Acquisti SIAS, registrarsi e compilare in tutte le sue parti i questionari proposti dal Portale stesso, fornendo le informazioni richieste relativamente alle categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere qualificati.

L'ingresso in Albo fornitori è condizionato:

- a. alla preventiva accettazione, integrale ed incondizionata, del documento "Contratto di Registrazione" e delle relative "Clausole vessatorie", rinvenibili nella home page del Portale, che costituiscono il presupposto necessario ed indispensabile per contrarre con SIAS SPA e dunque per l'iscrizione (nonché per la permanenza in Albo);
- b. al consenso al trattamento dei dati personali (Privacy);
- c. all'iniziale possesso ed al successivo mantenimento dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di seguito indicati;
- d. al completamento dell'istanza di iscrizione secondo i contenuti proposti dal Portale.

In merito ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-professionale, per ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori, l'operatore economico, con riferimento alle categorie merceologiche di interesse, dovrà:

- attestare di avere svolto negli ultimi tre anni (36 mesi) dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, almeno un contratto (e fino ad un massimo di cinque) di appalto di servizi e di forniture appartenenti alla medesima categoria merceologica di specializzazione per la quale si richiede l'iscrizione, riportando i seguenti dati minimi essenziali: (i) committente; (ii) oggetto del contratto; (iii) data di inizio del contratto; (iv) data di fine del contratto (o presunta, se in corso); (v) importo del contratto;
- in caso di richiesta di iscrizione nella sezione lavori, indicare le SOA possedute che abilitano all'esecuzione dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione;
- indicare la struttura organizzativa (soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua) avuta a disposizione negli ultimi tre anni (36 mesi) dalla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- indicare il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Per i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del Codice dei contratti, deve essere indicato il fatturato globale del consorzio. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il fatturato globale deve essere indicato con riferimento al periodo di attività.



Non è consentito che un soggetto presenti, per la stessa categoria di specializzazione, domanda di qualificazione a titolo individuale e come componente di aggregazione di soggetti, né come componente di più compagini societarie.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà da rendere ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione di firma digitale del Legale Rappresentante dichiarante.

Al completamento delle informazioni obbligatorie richieste l'operatore economico potrà sempre apportare modifiche, che saranno comunque puntualmente notificate a SIAS SPA.

Le stesse dichiarazioni sostitutive possono essere rilasciate anche da un procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest'ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura; tale procura dovrà essere allegata alla domanda in copia conforme all'originale.

Il certificato di firma digitale, da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti, deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).

Si fa presente che sul Portale Fornitori è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma. SIAS effettuerà la verifica della validità delle firme digitali, utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul Portale o, nel caso di verifica con esito negativo, i software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).



E' necessario effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con i predetti strumenti.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso a Portale.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

La documentazione per l'iscrizione deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal Legale Rappresentante dell'operatore economico e in particolare:

- dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- da uno dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
- da uno dei soci se si tratta di società in nome collettivo;
- dall'amministratore munito di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- procuratore munito dei necessari poteri;
- dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
- dal rappresentante legale se si tratta di associazione professionale.

3.3. Gestione delle istanze di iscrizione da parte di SIAS SPA

SIAS SPA provvede alla qualificazione dei soggetti e alla loro iscrizione nell'Albo Fornitori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo la data di completamento dell'istanza di iscrizione sul Portale ovvero la data di ultimo completamento in caso di richiesta da parte di SIAS di aggiornamento / integrazione documenti richiesti in Albo.

SIAS SPA può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione solo ad alcune delle categorie merceologiche di specializzazione richieste dagli operatori economici e dandone congruo avviso ed adeguata motivazione.

Con riferimento ai Fornitori iscritti, SIAS ha facoltà di poter verificare in qualsiasi momento anche con verifiche a campione, l'effettiva veridicità delle autodichiarazioni fornite, ai sensi del DPR 445/2000, in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione.

SIAS si riserva di effettuare aggiornamenti e verifiche della permanenza dei requisiti richiesti. Gli operatori economici qualificati nell'Albo Fornitori sono tenuti a confermare/aggiornare la sussistenza dei requisiti. Il mancato aggiornamento di quanto richiesto nel termine che verrà assegnato, potrà precludere l'invito ai singoli procedimenti di gara e determinare la sospensione dell'iscrizione decorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'aggiornamento/integrazione dei dati.

Per l'accertamento dei requisiti di ordine generale e di idoneità morale, di idoneità professionale e di capacità tecnico - economica, dichiarati dagli operatori economici, SIAS potrà avvalersi dei servizi di organismi e/o banche dati sia pubblici che privati.



Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico-professionale, dichiarati dagli operatori economici, SIAS potrà effettuare visite ispettive presso i siti dell'Impresa, comunicando tale eventualità con congruo anticipo.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione verrà sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l'operatore economico non fornirà i richiesti chiarimenti e/o integrazioni.

A ciascun operatore economico verrà reso visibile l'accoglimento della propria richiesta d'iscrizione, nonché l'avvenuta qualificazione, ovvero il rifiuto motivato, a mezzo comunicazione scritta via Portale ovvero, alternativamente, tramite esplicita visibilità all'interno del proprio profilo.

Qualora in sede di istruttoria l'operatore economico candidato risulti privo dei requisiti, l'Istanza di iscrizione verrà rigettata.

Gli operatori economici che subiscono il rigetto dell'istanza di Iscrizione non verranno inseriti nell'Albo Fornitori e verrà loro attribuito lo stato di "Non Qualificato". La notifica all'operatore economico, con adeguata motivazione, avverrà mediante l'invio di una comunicazione elettronica. La non qualificazione avrà effetto dalla data di attribuzione dello stato di "Non Qualificato".

Il rigetto non precluderà la possibilità di presentare una nuova Istanza di Iscrizione che potrà essere riformulata non prima di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di attribuzione dello stato di "Non Qualificato", ferma restando la necessità della sussistenza dei requisiti. L'esame della nuova istanza da parte di SIAS seguirà la procedura di cui ai paragrafi precedenti.

In conseguenza a quanto sopra tali operatori economici non saranno invitati a partecipare alle procedure in economia svolte nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

3.4. Effetti dell'iscrizione

L'iscrizione all'Albo Fornitori costituisce, di regola, il presupposto principale per la partecipazione alle procedure di selezione dei contraenti. L'iscrizione all'Albo consente ai Fornitori di rendere nota la loro attività e l'interesse a contrarre con SIAS SPA.

In capo agli iscritti, perdura, tuttavia, l'obbligo di confermare e/o comprovare il mantenimento dei requisiti:

- in ogni caso, in occasione dell'aggiudicazione e/o della stipula di un contratto, oppure
- anche al di fuori di dette occasioni, in tutti i casi in cui ciò sia richiesto da SIAS SPA.

L'iscrizione all'Albo, di per se stessa, non attribuisce nessun diritto di "chiamata", o "preferenza", e/o "prelazione" che dir si voglia, ma esplicita la candidatura di un soggetto all'instaurazione di rapporti contrattuali di somministrazione, fornitura, approvvigionamento, affidamento di incarichi professionali e/o appalto con SIAS SPA.



3.5. Obbligo di aggiornamento dati

Ciascun Fornitore garantisce l'autenticità e/o la veridicità dei dati e delle informazioni che trasmette/invia.

I Fornitori devono provvedere al tempestivo aggiornamento dei dati e/o delle informazioni.

Il mancato aggiornamento, salva l'ipotesi di oggettiva impossibilità, non costituisce giustificazione né rispetto all'accertamento di difformità con la situazione reale, né della mancata, o ritardata ricezione delle comunicazioni di SIAS SPA.

4. DECADENZA DELL'ISCRIZIONE DALL'ALBO FORNITORI

L'iscrizione all'Albo Fornitori decade, nel caso si verifichi, a carico dell'iscritto, anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. perdita di uno dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice Contratti (D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i.);
- b. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate in passato da SIAS SPA;
- c. mancata presentazione di offerta o rifiuto immotivato, nel caso di invito, reiterata per 3 volte nell'arco di un anno; in questo caso la cancellazione avviene con riferimento alla categoria merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti;
- d. cessazione di attività;
- e. richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;
- f. mancato aggiornamento dei documenti/informazioni in fase di richiesta di iscrizione all'Albo;
- g. mancato positivo riscontro alla richiesta di aggiornamento della documentazione e dei requisiti richiesti per iscritto da SIAS SPA, entro un mese dalla richiesta medesima.
- h. mancato rispetto degli obblighi contrattuali, ritardi nelle consegne, standards qualitativi e tecnici inferiori a quelli richiesti, etc.;
- i. accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- j. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare (comunicazione/produzione di informazioni/documentazione falsa; etc.).

Della cancellazione per intervenuta decadenza, viene data notizia all'operatore economico interessato mediante formale comunicazione.

Nelle ipotesi di cui alle suindicate lettere b) e c) una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'operatore prima di dodici mesi dalla cancellazione.

5. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE

5.1. Sospensione

Il provvedimento di sospensione consiste in una temporanea esclusione dall'Albo Fornitori.



Si procede alla Sospensione dell'Iscrizione degli operatori economici dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- a) mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati modificati rispetto a quelli forniti in fase di istanza di iscrizione;
- b) quando all'esito di un preliminare procedimento di verifica negativo del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Fornitori sia in corso un ulteriore procedimento di verifica/approfondimento;
- c) quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- d) quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di forniture e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali.
- e) quando l'operatore economico invitato ad un procedimento appartenente a categoria merceologica sul quale è iscritto e qualificato all'Albo, non presenti offerta per tre volte consecutive senza adeguata motivazione.

La sospensione ha durata variabile a seconda della gravità dell'inadempienza.

- nei casi di cui alla precedente lettera a), la sospensione ha durata semestrale dalla notifica inviata da SIAS;
- nei casi di cui alla precedente lettera b), la sospensione ha durata semestrale dalla notifica inviata da SIAS
- nei casi di cui alla precedente lettera c), la sospensione ha durata per tutto il periodo necessario a risolvere la procedura di concordato preventivo o fallimento;
- nei casi di cui alla precedente lettera d), la sospensione ha durata annuale dalla notifica inviata da SIAS;
- nei casi di cui alla precedente lettera e), la sospensione ha durata annuale dalla notifica inviata da SIAS.

Del provvedimento di sospensione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato.

Nel periodo di sospensione i Fornitori non possono essere invitati a partecipare alle gare disciplinate dal presente Regolamento.

L'operatore economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.

Decorsi i termini della sospensione SIAS dovrà procedere con la determinazione della riammissione all'Albo Fornitori o della Cancellazione dello stesso, notificando, mediante l'invio di una comunicazione elettronica.

5.2. Cancellazione

SIAS potrà procedere, con decisione debitamente motivata, alla cancellazione degli operatori economici nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività;
- b) richiesta scritta del soggetto interessato;
- c) perdita o accertamento dell'insussistenza anche di uno solo dei requisiti necessari;



- d) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del medesimo Decreto in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
- e) eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle forniture/dei servizi, quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne/nell'esecuzione;
- f) eventuali irregolarità negli adempimenti contributivi e previdenziali;
- g) eventuali forniture di beni/servizi ovvero esecuzione di lavori con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
- h) comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante l'impresa e/o i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nonché dell'Amministratore Unico o del Legale Rappresentante ai sensi del Decreto Legislativo 8/8/1994 N 490 (c.d."antimafia non rilasciata");
- i) provvedimenti interdittivi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..
- j) inosservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione di SIAS;
- k) mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati modificati rispetto a quelli forniti con la Domanda di iscrizione decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di sospensione dall'Albo;
- l) sopravvenire di una causa di esclusione dell'operatore economico dai pubblici appalti secondo la legislazione vigente, ivi compreso l'art. 38 del codice.

Nei casi di cui alle lettere da c) a l) SIAS, a propria discrezione, potrà procedere alla cancellazione anche prima di eventuali provvedimenti interdittivi eventualmente disposti per gli stessi fatti dall'ANAC, ferma restando in ogni caso la cancellazione o sospensione automatica in presenza di eventuali provvedimenti interdittivi disposti al medesimo titolo dall'ANAC stessa, fino al perdurare degli effetti degli stessi.

Il provvedimento di cancellazione comporta per l'impresa il mancato invito alle gare svolte tramite ricorso all'Albo Fornitori.

Una nuova iscrizione non potrà essere in ogni caso richiesta prima di 12 (dodici) mesi dall'avvenuta cancellazione, salvo diversa tempistica prevista dalla normativa vigente. La nuova iscrizione sarà comunque soggetta ad una preliminare specifica istruttoria sul superamento delle criticità.

In caso di cancellazione ne viene data notifica scritta al soggetto interessato, mediante una comunicazione elettronica. Il soggetto potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di SIAS.

5.3. Diritto di sospensione e cancellazione

Con riferimento alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, i Fornitori, possono chiedere in ogni momento a SIAS SPA, con specifica istanza in tal senso, di porre in quiescenza, o eliminare la propria iscrizione all'Albo.

La richiesta non ha effetti:



- sulle procedure di selezione in corso, cui l'operatore economico abbia in precedenza aderito e sino alla loro conclusione;
- sui contratti e/o sui rapporti già in essere, i quali proseguono senza soluzione di continuità e con integrale applicazione della relativa disciplina;

6. GESTIONE E TUTELA DEI DATI DEI FORNITORI

I Fornitori, con l'iscrizione all'Albo, accettano che tutti i dati e le informazioni forniti, siano utilizzati, gestiti ed inseriti in una banca dati nella titolarità di SIAS SPA.

I dati e le informazioni medesime verranno trattati da SIAS SPA nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (Normativa sulla Privacy) e per le finalità di seguito indicate:

- l'adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali, comunitari e internazionali;
- la gestione delle comunicazioni e dei rapporti con i Fornitori;

Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario per adempiere agli obblighi di legge e contrattuali ed è dunque requisito per l'iscrizione.

Il singolo Fornitore, previamente informato circa le finalità dell'utilizzo dei dati, sarà chiamato a prestare il proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei dati e delle informazioni medesime da parte di SIAS SPA.

Titolare del trattamento dei dati personali: Ing. Andrea Piero Dell'Orto. I Fornitori dovranno rivolgersi a quest'ultimo per esercitare tutti i diritti previsti dalla Normativa sulla Privacy.

7. GARANZIE E MANLEVA

SIAS non sarà in nessun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il funzionamento del Portale.

SIAS non assume alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento e la conformità alla normativa vigente del contenuto del Portale nonostante la stessa porrà in essere ogni opportuna attività al fine di verificare e controllare l'aggiornamento dei contenuti della predetta sezione del Portale medesimo.

Gli operatori economici si impegnano a manlevare e a tenere indenne SIAS, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte da SIAS stessa, e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della normativa vigente.

In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, SIAS si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.



8. FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono regolati dalla Legge italiana e il Foro di Monza ha competenza in via esclusiva a giudicare per eventuali controversie di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria inerenti al funzionamento dell'Albo ed alla gestione delle domande di iscrizione e più in generale della posizione degli operatori economici interessati.